

FISCO

77

Il ministero aggiorna le black list

I nuovi elenchi ▶ pagina 29

Paradisi fiscali. Un decreto dell'Economia in corso di pubblicazione corregge gli elenchi dei paesi a fiscalità privilegiata

Le black list in cura dimagrante

Fuori Cipro e Malta grazie all'ingresso nella Ue, esclusa anche la Corea del Sud

L'ATTESA

Ora manca l'ufficializzazione della proroga al 31 ottobre per la prima scadenza sulle comunicazioni dei dati clienti-fornitori

Luca Gaiani

Cipro e Malta fuori dalla black list unitamente alla Corea del Sud. Il ministero delle Economia corregge le liste dei paesi a fiscalità privilegiata da utilizzare anche per l'imminente comunicazione dei rapporti con clienti e fornitori di quei paesi. Questo mentre manca ancora l'ufficializzazione della proroga della prima scadenza degli elenchi che si dovrebbe slittare al 31 ottobre.

Con un decreto (riportato a fianco e in corso di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale») che è stato firmato il 27 luglio, il ministro dell'Economia interviene per aggiornare le tre black list attualmente in vigore in Italia: quella del 4 maggio 1999 concernente la residenza delle persone fisiche, quella del 21 novembre 2001, valida ai fini della norma Cfc e infine il Dm del 23 gennaio 2002 da utilizzare per il regime di indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese. Viene, inoltre, integrata con Cipro e Lettonia la cosiddetta "white list" del 1996.

Il Dm interviene, innanzitutto, eliminando dalle liste dei paesi a fiscalità privilegiata i due stati nel frattempo entrati a far parte della Ue: Cipro e Malta. Per questi paesi, peraltro, l'esclusione dalla lista nera era già in vigore con riferimento alla regola (articolo 110 Tuir) che prevede una indeducibilità presuntiva degli oneri di impresa, tranne che nel caso di dimostrazione di particolari condizioni circa l'attività del fornitore o l'interesse del soggetto italiano ad avvalersene.

Cipro e Malta sono ora del tutto equiparati a paesi a fiscali-

tà ordinaria con la conseguenza che, dall'esercizio fiscale 2010, non si applicano nei loro confronti, non solo le norme dell'articolo 110 del Tuir, ma anche le regole previste dagli articoli 2, 167 e 168 del Tuir. In particolare, per le persone fisiche che hanno trasferito la loro residenza in uno di tali stati non vale più la residenza fiscale presunta in Italia e per le società controllate o collegate domiciliate nei medesimi paesi non scatterà più la tassazione per trasparenza in capo al socio italiano.


Oltre ai due stati europei esce dalla black list (solo da quella del 2001 e da quella del 2002, in quanto non era presente nell'elenco del 1999) la Corea del Sud, nei cui confronti non saranno più applicabili la norma sulle Cfc e quella sull'inededucibilità dei costi.

Le modifiche alle liste dei paradisi fiscali si applicano anche per l'individuazione dei clienti e dei fornitori da includere negli elenchi in vigore dal 1° luglio 2010 in forza di quanto stabilito dal decreto legge n. 40/2010. Per queste comunicazioni si attendono ancora, oltre alla prevista proroga del primo invio (che scadrebbe il 31 agosto, ma che dovrebbe essere collocato a fine ottobre), integrazioni e/o chiarimenti circa l'esatto ambito di applicazione. Ad esempio, nella lista del 2001, è tuttora presente un paese comunitario (Lussemburgo) seppur con riferimento a una particolarissima categoria di società (le cosiddette holding del 1929). In questo caso, si attende di sapere dalle Entrate se i clienti e fornitori del Lussemburgo vadano compresi nell'elenco telematico in ogni caso, oppure solo qualora si tratti di società del tipo indicato nella black list. Nei prossimi giorni dovrebbe, poi, arrivare anche il decreto che, in base al

dettato del decreto 40, dovrebbe portare all'eventuale esclusione di alcuni settori dagli obblighi legati alle comunicazioni Iva. E non è escluso che in questa occasione possa arrivare qualche ulteriore limatura alle liste.

È, infine, auspicabile anche che il Fisco faccia tempestivamente chiarezza sulle numerose sovrapposizioni che ancora esistono a seguito del richiamo fatto dalla norma alle liste del 2001 e del 1999.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il testo del provvedimento

Pubblichiamo il testo del decreto del ministro dell'Economia sulla revisione delle black list

ARTICOLO 1

Modifica dell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni

1. All'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del ministro delle Finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 220 del 19 settembre 1996, sono inseriti i seguenti Stati: «Cipro e Lettonia».

ARTICOLO 2

Modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato

1. Dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 107 del 10 maggio 1999, sono eliminati i seguenti Stati: «Cipro (Kypros) e Malta

(Republic of Malta)».

2. Dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 273 del 23 novembre 2001, e successive modificazioni, è eliminato il seguente Stato: «Cipro».

3. Dall'elenco di cui all'articolo 3 del citato decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 21 novembre 2001, sono soppressi i numeri 3) e 10).

4. Dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 23 gennaio 2002, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 29 del 4 febbraio 2002, e successive modificazioni, è eliminato il seguente Stato: «Cipro».

5. Dall'elenco di cui all'articolo 3 del citato decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 23 gennaio 2002, sono soppressi i numeri 3) e 9).

IN NUOVI BENEFICI**Decreto del ministero delle Finanze
4 settembre 1996**

*La lista dei paesi nei cui confronti
scatta l'esonero da ritenuta
su taluni redditi di capitale*

- Algeria
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belgio
- Bielorussia
- Brasile
- Bulgaria
- Canada
- Cina
- Cipro
- Corea del Sud
- Costa d'Avorio
- Croazia
- Danimarca
- Ecuador
- Egitto
- Emirati Arabi Uniti
- Federazione Russa
- Filippine
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Giappone
- Grecia
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Israele
- Jugoslavia
- Kazakistan
- Kuwait
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Macedonia
- Malta
- Marocco
- Mauritius
- Messico
- Norvegia
- Nuova Zelanda
- Paesi Bassi
- Pakistan
- Polonia
- Portogallo
- Regno Unito
- Repubblica Ceca
- Repubblica Slovacca
- Romania
- Singapore
- Slovenia
- Spagna

- Sri Lanka
- Stati Uniti
- Sud Africa
- Svezia
- Tanzania
- Thailandia
- Trinidad e Tobago
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina
- Ungheria
- Venezuela
- Vietnam
- Zambia

**Decreto del ministero delle Finanze
4 maggio 1999**

*La lista dei paradisi fiscali per i quali
scatta la presunzione di residenza
presunta in Italia delle persone
fisiche*

- Alderney (Aurigny)
- Andorra (Principat d'Andorra)
- Anguilla
- Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda)
- Antille Olandesi (Nederlandse Antillen)
- Aruba
- Bahama (Bahamas)
- Barhein (Dawlat al Bahrain)
- Barbados
- Belize
- Bermuda
- Brunei (Negara Brunei Darussalam)
- Costa Rica (Republica de Costa Rica)
- Dominica
- Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida)
- Ecuador (Republica de Ecuador)
- Filippine (Pilipinas)
- Gibilterra (Dominion of Gibraltar)
- Gibuti (Djibouti)
- Grenada
- Guernsey (Bailiwick of Guernsey)
- Hong Kong (Xianggang)
- Isola di Man (Isle of Man)
- Isole Cayman (The Cayman Islands)
- Isole Cook
- Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands)

- Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands)
- Jersey
- Libano (Al-jumhuriya al Lubnaniya)
- Liberia (Republic of Liberia)
- Liechtenstein (Fürstentum Liechtenstein)
- Macao (Macau)
- Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia)
- Maurizio (Republic of Mauritius)
- Monserrat
- Nauru (Republic of Nauru)
- Niue
- Oman (Saltanat 'Oman)
- Panama (Republica de Panama)
- Polinesia Francese (Polynesie Francaise)
- Monaco (Principaute de Monaco)
- San Marino (Repubblica di San Marino)
- Sark (Serca)
- Seicelle (Republic Of Seychelles)
- Singapore (Republic of Singapore)
- Saint Kittis e Nevis (Federation of Saint Kittis e Nevis)
- Saint Lucia
- Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines)
- Svizzera (Confederazione Svizzera)
- Taiwan (Chunghua MinKuo)
- Tonga (Pule'anga Tonga)
- Turks e Caicos (The Turks and Caicos Island)
- Tuvalu (The Tuvalu Islands)
- Uruguay (Republica Oriental del Uruguay)
- Vanuatu (Republic of Vanuatu)
- Samoa (Independent State of Samoa)

**Decreto del ministero
dell'Economia e delle finanze
21 novembre 2001**
*Lista di paradisi fiscali
applicabile per la disciplina
delle cosiddette Cfc (controlled
foreign companies)*

- Alderney (Isole del Canale)
- Andorra
- Anguilla
- Antille Olandesi
- Aruba

- Bahamas
- Barbados
- Barbuda
- Belize
- Bermuda
- Brunei
- Filippine
- Gibilterra
- Gibuti (ex Afar e Issas)
- Grenada
- Guatemala
- Guernsey (Isole del Canale)
- Herm (Isola del Canale)
- Hong Kong
- Isola di Man
- Isole Cayman
- Isole Cook
- Isole Marshall
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini britanniche
- Isole Vergini statunitensi
- Jersey (Isole del Canale)
- Kiribati (ex Isole Gilbert)
- Libano
- Liberia
- Liechtenstein
- Macao
- Maldive
- Malesia
- Montserrat
- Nauru
- Niue
- Nuova Caledonia
- Oman
- Polinesia francese
- Saint Kitts e Nevis
- Salomone
- Samoa
- Saint Lucia
- Saint Vincent e Grenadine
- Sant'Elena
- Sark (Isola del Canale)
- Seychelles
- Singapore
- Tonga
- Tuvalu (ex Isole Ellice)
- Vanuatu

- Bahrein con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero
- Emirati Arabi Uniti con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate a imposte
- Monaco con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato

■ **Angola** con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code

■ **Antigua** con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni

■ **Costarica** con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia

■ **Dominica** con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero

■ **Ecuador** con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi

■ **Giamaica** con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act

■ **Kenia** con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones

■ **Lussemburgo** con riferimento alle società di holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929

■ **Mauritius** con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies

■ **Portorico** con riferimento alle

società esercenti attività bancarie e alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993

■ **Panama** con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones

■ **Svizzera** con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»

■ **Uruguay** con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore

Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze

23 gennaio 2002

Lista di paradisi fiscali applicabile per la ineducibilità presunta dei costi sostenuti dalle imprese

■ **Alderney** (Isole del Canale)

■ **Andorra**

■ **Anguilla**

■ **Antille Olandesi**

■ **Aruba**

■ **Bahamas**

■ **Barbados**

■ **Barbuda**

■ **Belize**

■ **Bermuda**

■ **Brunei**

■ **Filippine**

■ **Gibilterra**

■ **Gibuti** (ex Afar e Issas)

■ **Grenada**

■ **Guatemala**

■ **Guernsey** (Isole del Canale)

■ **Herm** (Isole del Canale)

■ **Hong Kong**

■ **Isola di Man**

■ **Isole Cayman**

■ **Isole Cook**

■ **Isole Marshall**

■ **Isole Turks e Caicos**

■ **Isole Vergini britanniche**

■ **Isole Vergini statunitensi**

■ **Jersey** (Isole del Canale)

■ **Kiribati** (ex Isole Gilbert)

■ **Libano**

■ **Liberia**

■ **Liechtenstein**

■ **Macao**

■ **Maldiva**

■ **Malesia**

■ **Montserrat**

■ **Nauru**

■ **Niue**

■ **Nuova Caledonia**

■ **Oman**

■ **Polinesia francese**

■ **Saint Kitts e Nevis**

■ **Salomone**

■ **Samoa**

■ **Saint Lucia**

■ **Saint Vincent e Grenadine**

■ **Sant'Elena**

■ **Sark** (Isole del Canale)

■ **Seychelles**

■ **Tonga**

■ **Tuvalu** (ex Isole Ellice)

■ **Vanuatu**

■ **Bahreïn**, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero

■ **Emirati Arabi Uniti**, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate a imposta

■ **Monaco**, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato

■ **Singapore**, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato

■ **Angola**, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code

■ **Antigua**, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati,

quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni

■ **Costarica**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia

■ **Dominica**, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero

■ **Ecuador**, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi

■ **Giamaica**, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuali dal Jamaica Export Free Zone Act

■ **Kenia**, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones

■ **Mauritius**, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies

■ **Panama**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones

■ **Portorico**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993

■ **Svizzera**, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»

■ **Uruguay**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore

N.B. I nomi degli stati sono riportati così come previsti dai decreti originali tuttora in vigore